

TAR Lazio, Sezione I bis 06/06/1997 n. 852
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Ai fini dell'ammissione alla gara d'appalto, indetta nella vigenza del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406, per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici bisogna distinguersi tra associazioni verticali ed orizzontali. Le prime sono connotate da specializzazioni omogenee, implicanti una distribuzione quantitativa del lavoro, con iscrizione all'albo nazionale costruttori di ciascuna impresa per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori appaltati e responsabilità solidale di ciascuna associata per l'intero appalto nei confronti dell'appaltante. Le associazioni verticali presuppongono, invece, una specializzazione diversificata delle associate, con una divisione qualitativa del lavoro e nel bando di gara devono prevedersi opere scorporabili con l'indicazione del relativo importo.